

Edizione di mercoledì 6 Luglio 2022

CASI OPERATIVI

Morte del socio snc: gli eredi rispondono dei debiti?

di **EVOLUTION**

IVA

Operazioni effettuate fino al 30 giugno nel “vecchio” esterometro

di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Operativa la “sanatoria” del credito d'imposta R&S

di **Debora Reverberi**

ACCERTAMENTO

“Sanzioni Pos”: alcune necessarie riflessioni

di **Lucia Recchioni**

IVA

Le soste logistiche di merce nelle cessioni comunitarie

di **Roberto Curcu**

CASI OPERATIVI

Morte del socio snc: gli eredi rispondono dei debiti?

di **EVOLUTION**



In caso di morte del socio di una snc gli eredi che accettano l'eredità ma non diventano soci rispondono anche dei debiti contratti dalla società?

Ai sensi dell'articolo 2290 cod. civ., l'erede risponde delle obbligazioni contratte dalla società fino alla data di morte del socio, anche non dovesse subentrare nella posizione di socio.

Se l'erede, invece, entra a far parte della compagine societaria, allora assume la responsabilità sia per le obbligazioni anteriori che per quelle posteriori alla data del decesso.

Con riferimento al caso prospettato, tuttavia, si rendono necessarie alcune precisazioni. Giova in primo luogo ricordare che, ai sensi dell'articolo 2290, comma 2, cod. civ., "Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato". Da ciò ne discende, quindi, che prima preoccupazione degli eredi debba essere quella di iscrivere la morte del socio nel registro delle imprese, in modo che il fatto sia portato alla conoscenza dei terzi.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Operazioni effettuate fino al 30 giugno nel “vecchio” esterometro

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

[Scopri di più >](#)

Gli **acconti corrisposti per acquisti intracomunitari entro il 30 giugno scorso**, e riferiti a beni la cui consegna o spedizione è avvenuta dal 1° luglio 2022, dovranno essere comunicati **entro il 15 agosto 2022 utilizzando il Sistema di Interscambio se la fattura è ricevuta nel corso del corrente mese di luglio**.

È questo uno degli aspetti che gli operatori economici dovranno tener conto per il **passaggio dal “vecchio” al “nuovo” esterometro**, tenendo conto che le nuove modalità di comunicazione riguardano le operazioni (attive e passive) effettuate a partire dal **1° luglio 2022**.

Nella normativa Iva nazionale, il momento di effettuazione è disciplinato nell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), al cui interno si distinguono le seguenti **regole generali**:

- le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate all'atto della **consegna o spedizione**, mentre quelle relative a beni immobili alla data del **rogito notarile**. In ogni caso, se antecedentemente a tali momenti è incassato il corrispettivo o è emessa fattura, il momento di effettuazione è anticipato in corrispondenza dell'incasso o dell'emissione della fattura,
- le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, fatta salva l'anticipata fatturazione, nel qual caso il momento di effettuazione coincide con la data di emissione della fattura antecedente al pagamento.

Per la **nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere** le questioni più delicate riguardano gli acquisti prestazioni di servizi generiche di cui all'[articolo 7-ter](#) e gli acquisti intracomunitari di beni.

Per la prima delle due categorie di operazioni, l'[articolo 6, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che le **prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** si considerano effettuate **alla data di ultimazione delle prestazioni stesse**, fermo

restando che in caso di **pagamento anticipato** il momento di effettuazione coincide con il pagamento stesso.

Ad esempio, l'**incarico di consulenza legale sottoscritto da una società italiana** nel mese di giugno con un avvocato tedesco per il recupero di crediti vantati verso debitori stabiliti in Germania, la cui esecuzione termina nel corso del mese di agosto, con emissione di fattura nel corso dello stesso mese, deve essere comunicato allo Sdi **entro il 15 del mese di settembre** (ferma restando la necessità della ricezione della fattura entro la fine del mese di agosto) inviando il TD17.

Per quanto riguarda gli **acquisti intracomunitari**, si deve tener conto che l'[articolo 39 D.L. 331/1993](#) considera rilevante, quale momento di effettuazione, **l'inizio del trasporto con partenza dal Paese membro di provenienza**.

Laddove prima di tale momento vi sia il **pagamento, totale o parziale**, non assume alcun rilievo ai fini della verifica del momento di effettuazione (salva la facoltà del fornitore di emettere fattura a fronte dell'acconto ricevuto).

Ad esempio, se una società italiana ha ordinato dei beni da un **fornitore francese per euro 10.000**, partiti da Parigi il giorno 4 luglio, corrispondendo un acconto in data 29 giugno 2022, l'operazione si considera effettuata nel mese di luglio per l'intero importo, con conseguente obbligo di inviare, ad opera del cessionario italiano, il TD18 a mezzo Sdi entro il **15 agosto 2022** (ferma restando la ricezione del documento da parte del fornitore francese nel corso del mese di luglio).

È appena il caso di precisare che per le **prestazioni di servizi, di cui gli [articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#)**, anche se scambiate con **soggetti passivi stabiliti in altri Stati**, il momento di effettuazione resta ancorato al **pagamento del corrispettivo**, con la conseguenza che per tutti i pagamenti avvenuti a partire dal 1° luglio 2022 gli acquisti di tali servizi dovranno essere **comunicati con le nuove modalità, inviando tramite Sdi il documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura** del prestatore comunitario o di **effettuazione dell'operazione da parte del prestatore extraUe**.

AGEVOLAZIONI

Operativa la “sanatoria” del credito d'imposta R&S

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La procedura di riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, del credito d'imposta R&S indebitamente compensato, introdotta dall'[articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021](#), è ora a tutti gli effetti operativa.

Da un lato lo scorso 4 luglio il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259689/2022** ha infatti approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l'accesso alla “sanatoria”, dall'altro lato la [risoluzione AdE 34/E/2022](#), pubblicata ieri, 5 luglio, ha istituito i codici tributo per il riversamento del credito rideterminato.

La procedura di riversamento spontaneo è **esperibile in relazione a crediti d'imposta R&S incardinati nella previgente disciplina dell'articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii.**, maturati per la generalità delle imprese su investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2015-2019 e **indebitamente compensati entro il 22.10.2021.**

La “sanatoria” è attivabile anche in caso di **indebita fruizione già constatata dall'Ente accertatore con atto istruttorio o atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo non definitivi alla medesima data del 22.10.2021.**

Il duplice scopo perseguito è quello di **deflazionare ipotesi di contenzioso tributario e di favorire il recupero spontaneo** del credito d'imposta R&S indebitamente fruito in relazione a **errori commessi dai contribuenti in buona fede.**

In quest'ottica l'Agenzia delle entrate sta inviando alle imprese beneficiarie dell'agevolazione **comunicazioni contenenti la segnalazione della presenza di indicatori di anomalia sintomatici di un potenziale indebito utilizzo in compensazione del credito d'imposta, rammentando la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante la procedura di riversamento spontaneo.**

L'accesso alla procedura richiede la **trasmissione telematica, entro il 30.09.2022, del modello di domanda** approvato con provvedimento del Direttore delle Entrate n. 188987/2022, compilato con l'apposito software reso disponibile sul sito web dell'Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica rettifica le istruzioni al modello di domanda, prevedendo la possibilità per l'utente di compilare il campo (E) "Credito d'imposta da riversare", selezionando preventivamente il relativo check in procedura, con riporto sulla stampa dell'istanza sia del campo (E) relativo all'importo calcolato automaticamente dal software, sia il campo (E) dichiarato dall'utente, eventualmente modificato rispetto a quello calcolato.

Il perfezionamento della procedura resta subordinato all'integrale restituzione del credito indebitamente compensato, in unica soluzione entro il 16.12.2022 ovvero in tre rate annuali di pari importo scadenti al 16.12 di ciascun anno.

La rateazione resta preclusa in caso di PVC o di atti di recupero o altri provvedimenti impositivi notificati fino al 22.10.2021, in presenza dei quali:

- **è obbligatorio il versamento in unica soluzione entro il 16.12.2022;**
- **il credito oggetto di riversamento deve coincidere con l'intero importo oggetto di contestazione.**

La regolarizzazione risulta "inefficace" in caso di mancato pagamento anche solo di una delle rate entro la scadenza prevista, con iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e applicazione della sanzione del 30% oltre interessi maturati dal 17.12.2022.

Il riversamento spontaneo deve avvenire con modello F24 Elide, senza facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) e includendo nell'importo a debito, in caso di versamento rateale, gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022 sulla seconda e terza rata.

In base alla [risoluzione AdE 34/E/2022](#) la compilazione del modello F24 Elide verrà effettuata con le seguenti regole:

- nella sezione "Contribuente", si indicheranno il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "Erario ed altro", nel campo "tipo" andrà indicata la lettera "R";
- nella sezione "Erario ed altro", nel campo "Elementi identificativi" nessun valore;
- nella sezione "Erario ed altro", nel campo "codice" uno dei quattro codici tributo istituiti dalla risoluzione;
- nel campo "anno di riferimento", il periodo di maturazione del credito a cui si riferisce il riversamento.

Nella seguente tabella si riepilogano i **codici tributo per il riversamento spontaneo dei crediti d'imposta R&S** istituiti dalla risoluzione AdE 34/E/2022:

Descrizione	Codice tributo
Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S Unica soluzione (entro il 16.12.2022)	8170
Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S Prima rata (entro il 16.12.2022)	8171
Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S Seconda rata (entro il 16.12.2023)-importo comprensivo di interessi al tasso legale	8172
Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S Terza rata (entro il 16.12.2024)-importo comprensivo di interessi al tasso legale	8173

ACCERTAMENTO

“Sanzioni Pos”: alcune necessarie riflessioni

di Lucia Recchioni



Dallo scorso **30 giugno** è ormai in vigore l'ormai noto **sistema sanzionatorio** volto a reprimere la **mancata accettazione di pagamenti con carte di debito, credito e prepagate**. Vi sono però ancora alcuni aspetti, spesso sottovalutati, che meritano di essere **ricordati**.

In primo luogo è necessario tornare a soffermare l'attenzione sulla **lettera della norma**, ovvero sulle **previsioni dell'[articolo 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012](#)**, secondo le quali *“A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di **mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento** di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, **si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento**”*.

La sanzione, pertanto, è prevista solo a fronte della **mancata accettazione di “pagamenti elettronici”** e non, **come spesso si confonde**, a causa del **mancato acquisto di un terminale Pos**.

D'altra parte **risulta possibile rispettare l'obbligo anche senza l'acquisto del classico lettore delle carte di pagamento** (il terminale Pos poc'anzi richiamato), essendo ammesso aderire al dettato normativo tramite un c.d. **“Pos digitale”** o **“Pos virtuale”**.

Grazie al **Pos digitale** risulta infatti possibile ricevere i pagamenti **anche senza un terminale Pos “fisico”**: in questi casi al cliente viene fornito un **link** (o un **QR code**) da **utilizzare per accedere ad una specifica piattaforma online**, dove poter quindi **effettuare il pagamento elettronico direttamente tramite il proprio smartphone**, semplicemente **inserendo i dati della propria carta di credito/debito**.

Un altro aspetto che non può poi essere sottovalutato riguarda le previsioni di cui **[all'articolo 22, comma 5, D.L. 124/2019](#)**, secondo le quali gli **operatori** che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico **devono trasmettere telematicamente**

all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Una recente modifica introdotta dall'[articolo 18, comma 4, D.L. 36/2022](#), fa sì che oggi gli operatori siano tenuti a **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico** messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti **sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici**. Al di là degli specifici obblighi sanzionati in capo ai contribuenti, quindi, pare evidente la **mole di dati che l'Agenzia delle entrate riesce ad assicurarsi** a seguito delle richiamate previsioni normative.

Alla luce delle prospettate disposizioni, infatti, è trasmesso all'Agenzia delle entrate **l'importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa**: in tal modo, l'Agenzia delle entrate è in grado di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate all'esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici in modo da **riscontrare eventuali anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica**.

Con il [provvedimento prot. n. 253155/2022](#) sono state dettate le **disposizioni attuative e sono state individuate le informazioni da trasmettere**, che sono le seguenti:

- il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva del **commerciante** e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento
- il codice Abi o il codice fiscale dell'**operatore finanziario** obbligato alla trasmissione
- l'identificativo assegnato da PagoPa all'**operatore**
- l'identificativo univoco dello **strumento di pagamento, fisico o virtuale**, con cui l'esercente accetta la transazione elettronica
- la **tipologia di operazione**, distinta tra **pagamento** e **storno pagamento**
- la **data di trasmissione delle operazioni** da parte del prestatore di servizi di pagamento
- la **data contabile dei pagamenti**
- **l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente**
- **il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente.**

Le informazioni sopra elencate dovranno essere **trasmesse entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della cessione o prestazione**; la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni **contabilizzate dal 1° settembre 2022**, dovrà essere effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il **5 settembre 2022**. Entro il **31 ottobre 2022**, invece, i prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal **1° gennaio al 31 agosto 2022**.

IVA

Le soste logistiche di merce nelle cessioni comunitarie

di **Roberto Curcu**



Quando viene effettuata una vendita B2B di merce che parte dall'Italia per andare in altro Paese comunitario, l'operazione che si pone in essere è in genere una cessione intracomunitaria non imponibile, ma le cose possono variare nel caso in cui il **trasferimento della merce dal venditore all'acquirente non sia effettuato in esecuzione di un unico trasporto**.

Oltre ad essere necessaria la verifica di quanti siano i trasporti necessari per concludere l'operazione di vendita, è altresì fondamentale capire quando ci sono i trasferimenti di proprietà della merce.

Innanzitutto, **il trasporto deve considerarsi unico, nel caso in cui unico sia il soggetto che si accolla i rischi di perdita della merce dal Paese di partenza a quello di arrivo**; un tipico caso è quello in cui i soggetti materialmente esecutori del trasporto sono stati incaricati dallo stesso committente.

Volendo fare un esempio, un venditore italiano che **deve spedire la merce in Germania al proprio cliente**, potrebbe incaricare una prima impresa per il trasporto stradale della merce da Salerno a Verona, ed una seconda impresa per il trasporto ferroviario da Verona a Berlino; il trasporto deve sempre considerarsi unitario, ed in tale circostanza, essendo in presenza di un trasporto di merce dall'Italia alla Germania, ci sono le condizioni per poter considerare l'operazione come una **“semplice”** cessione intracomunitaria.

La stessa cosa succederebbe se il **venditore italiano incaricasse il primo trasportatore** di portare la merce a Innsbruck o a Monaco, ed un **secondo trasportatore** di prendere in carico la merce nelle città tirolese o bavarese, per fare la tratta finale del trasporto. **L'importante, è che i trasporti siano commissionati dopo che è stata definita la cessione, perché se la cessione fosse decisa dopo che la merce è già in altro Stato, le cose sarebbero diverse.**

Diverso è il caso quando il venditore italiano deve curare il trasporto fino ad un certo luogo, magari presso depositi di logistica, in quanto è il cliente che provvede a curare l'ultima parte

del trasporto.

In questo caso, chi scrive giunge a delle conclusioni che sono dettate in parte dalle linee guida pubblicate dalla Commissione Europea nel dicembre 2019, di commento alle modifiche normative intervenute sulle **operazioni a catena da parte del cosiddetto “quick fixes”**.

Da tale documento, chi scrive trae le conclusioni che nel caso in cui – si supponga – il soggetto italiano consegni la merce a Verona o a Monaco, ed il cliente berlinese curi l'ultima fase del viaggio, si pone in essere comunque una cessione intracomunitaria, in quanto in entrambi i casi **un unico soggetto ha curato il trasporto dallo Stato di partenza della merce a quello di arrivo**.

In questi casi è indifferente che il luogo di partenza del trasporto curato dal tedesco sia Verona e non Salerno, o che il luogo di consegna della merce trasportata dall'italiano sia **Monaco e non Berlino**.

Nel caso in cui, invece, la consegna della merce dal venditore all'acquirente non avvenga né nello Stato di partenza, né in quello di arrivo, le cose si complicano; ad esempio, il caso è quello in cui il soggetto italiano consegna al tedesco la merce ad Innsbruck, in quanto è nella città tirolese che viene trasferito il rischio del trasporto, e da tale città fino a Berlino la merce viene trasportata a cura del cliente tedesco; in questo caso, il soggetto italiano effettua una **cessione comunitaria non imponibile**, ma il soggetto tedesco effettua un acquisto comunitario in Austria, e quindi deve qui essere identificato e deve chiedere al soggetto italiano di emettere fattura su una **posizione Iva austriaca**.

Diversi ancora sono i casi se i trasporti non sono eseguiti in funzione di un'unica operazione di vendita già determinata, ma le volontà contrattuali sorgono in momenti diversi.

Si pensi al caso in cui l'impresa di Salerno, per poter rifornire in maniera più tempestiva le imprese tedesche, decida di stipulare **contratti di logistica con imprese del settore, che stoccano determinati quantitativi di merce, in attesa di essere ceduti**, in depositi di Verona, Innsbruck, o Monaco.

Nel primo caso, il trasferimento di merce da Salerno a Verona è una operazione irrilevante ai fini Iva, e nel momento di spedizione della merce da Verona a Berlino si pone in essere una **cessione comunitaria non imponibile**. Gli altri casi, invece, impongono **l'obbligo di identificazione all'estero del venditore italiano**.

Nel caso di invio di merce nel magazzino di Monaco, tale spedizione si configura come una **cessione comunitaria “a se stessi”, ed il venditore italiano deve identificarsi** in Germania, effettuare con la posizione Iva tedesca l'acquisto comunitario nel momento di ricezione della merce, e con la stessa posizione Iva effettuare una cessione nazionale tedesca assoggettata ad Iva tedesca (e considerata fuori campo per la normativa italiana).

Nel caso in cui, invece, **l'invio di un certo stock di merce venga effettuato su un deposito austriaco**, serve l'identificazione austriaca, e nel momento di invio viene effettuata una cessione comunitaria assimilata **dalla partita Iva italiana a quella austriaca**. Nel momento di vendita della merce al cliente tedesco, si pone in essere una operazione che si qualifica come **non territoriale per la normativa italiana**, ma che è una **cessione intracomunitaria dall'Austria alla Germania**, e che deve quindi essere gestita con la **posizione Iva austriaca, seguendo le regole di quel Paese**.